

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

47/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>CIVIT, deliberazione n. 111 del 22 ottobre 2010, in tema di nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni individuali del personale</b>	<b>2</b>
<b>Utilizzo del mezzo proprio in missione – Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 36 del 22 ottobre 2010</b>	<b>3</b>
<b>Autorità Garante della Privacy, divieto di pubblicare liste di morosi sul web</b>	<b>4</b>
<b>L’utilizzo dei proventi del nuovo art. 208 del Codice della Strada – Divieto di utilizzo per spese retributive o indennitarie del personale – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 961/2010/PAR del 20 ottobre 2010</b>	<b>4</b>
<b>Il Blocco del fondo delle risorse decentrate per il triennio 2011/2013 – Deliberazione /972/2010/PAR Corte dei Conti Lombardia</b>	<b>6</b>

**CIVIT, deliberazione n. 111 del 22 ottobre 2010, in tema di nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni individuali del personale**

Con la deliberazione in epigrafe la CIVIT interviene sulla questione della immediata applicazione o meno dell'art. 19, in relazione all'art. 65 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla luce anche di quanto disposto sul punto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

Da una parte infatti l'art. 19 del decreto 150 introduce un nuovo sistema di differenziazione delle valutazioni del personale in relazione ai livelli di performance attribuiti, con la predisposizione di una differenziazione del personale in differenti livelli di performance in modo che:

- a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Contestualmente l'art. 65 del decreto 150 afferma che per quanto riguarda il comparto delle regioni e autonomie locali, i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa alle nuove disposizioni, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

Successivamente è intervenuto il D.L. 78 del 2010 che all'art. 9, in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico, ha previsto che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

Alla luce di quanto sopra detto è stata avanzata l'ipotesi che alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al citato art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non sia necessario operare la valutazione individuale del personale.

La Civit, in materia, ribadisce che entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico.

Inoltre, indipendentemente dall'adeguamento alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque, dall'operatività delle previsioni di cui all'art. 19, alla luce della sopravvenuta normativa (decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010):

- a) le amministrazioni devono procedere alla definizione e adozione dei Sistemi di misurazione e valutazione anche della performance individuale e a darne concreta applicazione nei termini legislativamente previsti;
- b) gli enti territoriali devono egualmente procedere alla valutazione individuale, eventualmente in applicazione dei criteri vigenti.

**Utilizzo del mezzo proprio in missione – Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 36 del 22 ottobre 2010**

Il Ministero dell'Economia - Dipartimento dell'economia e delle finanze, fornisce chiarimenti in relazione alla questione dell'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente in missione.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all'articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

In particolare, in ordine all'ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi", le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

E' stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.

A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

Va precisato che conserva efficacia l'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 - ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

### **Autorità Garante della Privacy, divieto di pubblicare liste di morosi sul web**

Il Garante della privacy è intervenuto sulla questione della possibilità o meno di adottare da parte degli Enti modalità di diffusione dei dati dei cittadini morosi mediante pubblicazione di elenchi sul web.

A tale proposito il Garante ha dichiarato illecita la diffusione di dati personali mediante la pubblicazione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento. La diffusione di simili informazioni può contenere solo avvisi di carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

### **L'utilizzo dei proventi del nuovo art. 208 del Codice della Strada – Divieto di utilizzo per spese retributive o indennitarie del personale – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 961/2010/PAR del 20 ottobre 2010**

La Corte dei Conti Lombardia è intervenuta a chiarire i confini dell'utilizzo dei proventi del nuovo art. 208 del C.d.S., in relazione ad un quesito avanzato da un ente che chiedeva se, oltre all'utilizzo dei proventi per l'assunzione di personale a tempo determinato, è possibile finanziare anche il costo delle prestazioni effettuate dal personale a tempo indeterminato, ai fini del miglioramento della circolazione stradale, dell'educazione stradale nelle scuole e della sicurezza della città, incrementando il fondo di cui all'articolo 14 comma 2 del CCNL 1.4.1999, il costo del buono pasto eventualmente attribuito ai vigili stessi.

Anzitutto si premette che il legislatore individua un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato in tre filoni:

- a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, per almeno  $\frac{1}{4}$  del predetto 50%;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro  $\frac{1}{4}$  del predetto 50%;
- c) un'ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

Tra queste eterogenee ipotesi *sub c)* trovano espressa collocazione le destinazioni di cui al successivo comma 5 bis, ai sensi del quale *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale"*.

La Corte non ritiene possibile destinare le risorse in oggetto per finanziare *tout court* il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto in tal modo si verrebbero a finanziare voci retributive o indennitarie in favore di dipendenti a tempo indeterminato che potrebbero rivestire carattere ricorrente.

Per analoghe ragioni, il Collegio ritiene che le risorse in oggetto non possano finanziare i buoni pasto del personale di polizia municipale, trattandosi - di regola - di voce retributiva di natura stabile e ricorrente.

La Corte ritiene invece possibile - ai sensi del vigente comma 5 bis - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di polizia locale.

Il comma 5 bis infatti così recita: *"...finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187"*.

Circa l'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata con tali specifiche risorse, la Corte ritiene dette risorse coerenti con la destinazione ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività, nel rispetto tuttavia dei vincoli di finanza pubblica ed in coerenza con i vincoli del quadro normativo delineato dall'articolo 1 comma 557 della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Pertanto per la corretta utilizzazione delle risorse ex art. 208 C.d.S. è necessario che i progetti:

- a) attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse;
- b) deve trattarsi di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza.
- c) Devono essere rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale in termini di:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai limiti sopra detti deve inoltre aggiungersi l'ulteriore limite contenuto all'art. 9 comma 2 *bis* del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010), e precisamente : " *a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

### **Il Blocco del fondo delle risorse decentrate per il triennio 2011/2013 – Deliberazione 972/2010/PAR Corte dei Conti Lombardia**

La Corte dei Conti della Lombardia ha precisato che gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2009 e conseguentemente nel 2010 non hanno potuto incrementare il fondo per le risorse decentrate nella parte variabile, sono soggette all'ulteriore blocco di fatto del fondo del salario accessorio per il triennio 2011/2013.

Infatti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (art. 9, comma 2 *bis*) è stato previsto per il triennio 2011-2013 il blocco dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate prendendo come riferimento proprio l'anno 2010.

Secondo la corte infatti, rappresenta un principio incontrastato presso la magistratura contabile subordinare le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quindi del patto di Stabilità, in

coerenza, altresì, con i vincoli del quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nell'art. 40, comma 3 *quinquies*, T.U. Pubbl. Imp., il quale recita testualmente che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".

Il legislatore, pertanto muovendo da un'ottica diversa rispetto al regime sanzionatorio irrogato per il mancato rispetto del Patto di stabilità, ha inteso congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego per un triennio al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economica-finanziaria della Nazione.

Bergamo, 02 novembre 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord